



# Taviano

Città dei Fiori  
(Lecce – Italy)

**N. 8 del 17/03/2021**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO: ATTIVITÀ DI VENDITA NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ. MODIFICA  
ORDINANZA N. 4 DEL 7 MAGGIO 2020.**

---

### **Relata di pubblicazione**

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 17/03/2021 per quindici giorni consecutivi.

Taviano, lì 17/03/2021

**Responsabile settore AA.GG.**  
LUPO Marilena

---

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.*

**Oggetto:** attività di vendita nel mercato settimanale del venerdì. Modifica ordinanza n. 4 del 7 maggio 2020.

## IL SINDACO

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante << Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** , in particolare, l'art. 45, comma 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che testualmente stabilisce: *“sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”;*

**RITENUTO** pertanto opportuno modificare, in attuazione della suddetta norma, la propria ordinanza n. 4 del 7 maggio 2020, con la quale è stata consentita la ripresa dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì, tenuto conto del rilievo sociale, economico e di servizio che l'attività mercatale svolge nell'ambito della nostra comunità;

**RITENUTO** necessario dover indicare le prescrizioni e disciplinare nel dettaglio le modalità di svolgimento dell'attività mercatale al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento alla diffusione epidemiologica sopra richiamate;

**VISTA** la L. R. n. 24/2015;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000;

## ORDINA

L'ordinanza n. 4 del 7 maggio 2020, nella parte dispositiva è modificata nel modo seguente:

- con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al **6 aprile 2021** è consentita nel mercato settimanale del **venerdì** nell'area mercatale del Comune di Taviano, l'attività di vendita dei soli **generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici**, con esclusione di tutti gli altri settori merceologici, con la disciplina e nell'osservanza delle seguenti prescrizioni :

### Misure generali

- anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza

degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dell'**allegato (9) Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 ottobre 2020** del D.P.C.M. 3 marzo 2021 ed in particolare:

- ✓ l'area dovrà essere recintata completamente lungo il perimetro (nastri, transenne, ecc...), e dovranno essere predisposti due varchi, uno per l'afflusso ed uno per il deflusso, sorvegliati dai volontari della Protezione Civile. E' consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza;
- ✓ dovrà essere individuata un'area di rispetto esterna che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata nella quale sia possibile il distanziamento interpersonale;
- ✓ è autorizzato il trasferimento dei posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
- ✓ la Polizia Locale dovrà essere presente con funzioni di vigilanza;
- ✓ tra un posteggio e l'altro dovrà essere assicurato lo spazio vuoto di un posteggio delimitato con nastro;
- ✓ gli operatori commerciali dovranno installare il proprio banco non prima delle ore 6,00. L'apertura al pubblico dovrà avere luogo alle ore 7,30 e la chiusura alle ore 13,00. E' fatto obbligo di lasciare libera l'area da ingombri e rifiuti entro e non oltre le ore 14,00 ;
- ✓ il numero di persone (un solo componente per nucleo familiare) che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti;
- ✓ è obbligatorio l'uso di idonei DPI (mascherine, guanti "usa e getta", visiere, ecc...) sia per gli esercenti che per gli utenti. Dovrà essere interdetto l'accesso nei confronti di coloro i quali siano privi di tali DPI;
- ✓ dovrà essere assicurata la corretta informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata mediante il posizionamento di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti.

### **Misure a carico del titolare di posteggio**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani ;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni posteggio (in particolare devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento);
- rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro (i clienti dovranno essere serviti uno per volta);
- ogni operatore dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, idonea segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e tra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale. Qualora si dovessero determinare particolari accomodamenti in corrispondenza di specifici posteggi, che possano determinare criticità sul rispetto del distanziamento sociale, l'operatore commerciale è tenuto ad invitare l'utenza ad allontanarsi, richiedendo l'ausilio di agenti della Polizia Locale o degli operatori della Protezione Civile presenti;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci;

- sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;

### **MISURE DI MONITORAGGIO**

Al termine della giornata di mercato, verrà svolta l'analisi delle eventuali criticità rilevate, nel caso dovessero essercene, al fine di valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell'attività.

### **AVVERTE**

Che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determini assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori commerciali ai sensi della vigente normativa in materia nonché la chiusura del mercato steso fino a cessata emergenza.

### **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito , con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

### **DISPONE**

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio elettronico e, per opportuna informazione, sul sito istituzionale dell'Ente. Dovranno essere informati del suo contenuto i titolari di posteggio nel mercato settimanale e dovrà essere trasmessa alle Organizzazioni di Categoria, alle Associazioni Consumatori , al locale Comando Stazione Carabinieri di Taviano e al Comando di polizia Locale per i controlli di competenza e alla Prefettura di Lecce.

### **RENDE NOTO**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, in alternativa, entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco  
Giuseppe TANISI